"Ognuno può suonare senza timore e senza esitazione la nostra campana.
Essa ha voce soltanto per un mondo libero, materialmente più fascinoso e spiritualmente più elevato. Suona soltanto per la parte migliore di noi stessi, vibra ogni qualvolta è in gioco il diritto contro la violenza, il debole contro il potente, l'intelligenza contro la forza, il coraggio contro la rassegnazione, la povertà contro l'egoismo, la saggezza e la sapienza contro la fretta e l'improvvisazione, la verità contro l'errore, l'amore contro l'indifferenza."

(Adriano Olivetti)

Patto di collaborazione ai sensi del vigente "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e territoriali"

(Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 16/05/2017)

Oggetto: Tutela, gestione e promozione del "Parco urbano dell'Hortus Catholicus"

TRA

Il **Comune di Misilmeri**, di seguito denominato "Comune", avente sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n° 26 , Cod. fiscale n. 86000450824, rappresentato dal Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica arch. Giuseppe Lo Bocchiaro;

E

la **CONGREGAZIONE DELLE SUORE DOMENICANE MISSIONARIE DI S. SISTO,** , di seguito denominato "Congregazione", ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, cod. fiscale n. 02425580582, avente sede presso la Casa generalizia, Via Druso, 2, 00184 ROMA, rappresentata in questa sede da.....

PREMESSO

- Che l'attuale amministrazione si è impegnata fin dall'insediamento con atti concreti e documenti pubblici dedicati alla promozione della figura di Padre Cupani - come la firma del protocollo di intesa tra il Comune di Misilmeri ed il Comune di Mirto, avvenuta il 24 ottobre 2015, per la valorizzazione della figura dell'illustre botanico - e al recupero fisico dei luoghi residuali dell'antico Orto botanico, fondato nel 1692 sull'area appartenuta ai Baroni di Misilmeri, il cosiddetto "Giardino Grande". Con intendimenti differenti rispetto al passato e con l'impegno a realizzare il primo parco cittadino, le attività dell'amministrazione sono state concentrate sul

recupero di una parte significativa delle aree residuali di questo antico giardino botanico che con la presenza di Cupani nel XVII secolo ha posto il territorio di Misilmeri al centro di un dialogo internazionale, fatto di scambi epistolari e della circolazione di semi, erbe e piante rare tra l'orto botanico misilmerese e i giardini scientifici di tutta Europa.

- Che, in tal senso, è stata posta in essere una virtuosa interlocuzione con la Congregazione per destinare alla fruizione pubblica il giardino del convento, spazio contemplativo e produttivo, nonché l'agrumeto retrostante l'antico Collegio di Maria di Misilmeri, quali aree residuali dell'originario orto botanico, e salvaguardarle da infauste azioni speculative.
- Che la Congregazione ha espresso, nell'incontro del 29/01/2020 tenutosi presso la casa comunale, la concreta volontà di dare vita nel Comune di Misilmeri ad uno spazio di promozione sociale, culturale e ambientale, attraverso la concessione all'uso pubblico di parte delle aree e dei locali di proprietà dell'ente religioso così attuando quel principio ampiamente riconosciuto di "*partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio"* (rif. D.L. 12 settembre 2014 n.133 e ss.mm.ii. e Regolamento sulla cura e gestione dei beni comuni vigente nel Comune di Misilmeri).
- Che l'art. 118 comma 4 della Costituzione, riconoscendo il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- Che il Comune di Misilmeri, in accoglimento di tale principio, ha approvato il Regolamento Beni Comuni che disciplina la collaborazione tra cittadini , enti e/o associazioni da una parte e Amministrazione Comunale dall'altra parte, per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani con Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 16/05/2017;

– che a tal uopo, con Deliberazione di Giunta Comunale n° del, si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione che è oggetto del presente patto di collaborazione;

Per tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Patto di Collaborazione
2. La finalità del Patto di Collaborazione si estrinseca nella creazione di un luogo di aggregazione e inclusione tra le diverse generazioni, attraverso la condivisione dell'insegnamento di Madre Lalìa e del contestuale recupero della memoria rappresentata dall' "*Hortus Catholicus*", con lo scopo della nascita di un'area di verde pubblico fino a oggi mancante all'interno dell'ambito urbano locale, il tutto visto nella dimensione suprema

del recupero di una parte significativa dell'immenso patrimonio culturale del nostro territorio.

3. Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e la Congregazione.
4. Il Patto di Collaborazione, nello specifico, ha come finalità:
    a. la nascita del "*Parco urbano dell'Hortus Catholicus*" attraverso la cura, la gestione e l'apertura alla cittadinanza del giardino interno al Collegio di Maria di Misilmeri e dell'agrumeto retrostante;
    b. l'utilizzo degli spazi al piano terreno del Collegio quali locali per la realizzazione di un museo storico cittadino.
5. La Congregazione concede al Comune l'utilizzo del giardino interno, dell'agrumeto e degli spazi al piano terra della struttura conventuale, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli articoli seguenti, con l'obiettivo di porre in valore tali beni e renderli di uso pubblico per la crescita culturale, sociale e ambientale dei cittadini.
6. Il Comune ha l'onere della cura, gestione e apertura al pubblico di tali spazi nell'interesse collettivo della valorizzazione dei monumenti locali, degli spazi aperti e coltivati storicamente segnati dalla presenza dell'Orto botanico denominato "*Hortus catholicus*", in ottemperanza all'art. 9 della Costituzione che recita: *"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".*

2. MODALITA' DI AZIONE

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività culturali, sociali e ambientali finalizzate alla tutela, gestione e promozione del *"Parco urbano dell'Hortus Catholicus"*, conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, sussidiarietà, economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, mediante piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

3. RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI, REQUISITI E LIMITI DI INTERVENTO

1. La Congregazione con la stipula del presente Patto di Collaborazione affida l'area aperta retrostante al Collegio di Maria di Misilmeri, di circa 3.900 mq affinché ne venga fatto un esclusivo uso pubblico e collettivo con la creazione del *"Parco urbano dell'Hortus Catholicus"*.

Tale area è costituita:

a. da una parte del giardino interno del Collegio di Maria, identificato al catasto al foglio 18, particella 61, del quale costituisce il "cuore verde". Giardino contemplativo e produttivo con i molti alberi da frutto compresi al suo interno, caratterizzato dalla presenza della vegetazione e dell'acqua in una organizzazione geometrica che racconta in una scala più piccola ciò che doveva essere l'antico Hortus Catholicus. L'area oggetto del presente patto, contraddistinta dal colore arancione nella planimetria allegata e nettamente separata dalla parte di giardino che rimane di stretta competenza e uso interno al collegio (colore giallo in planimetria), costituirà il vero e proprio giardino aperto alla cittadinanza, in quanto già attrezzato e organizzato in viali e aiuole e necessitante della manutenzione ordinaria;
b. dall'appezzamento di terreno in gran parte piantumato ad agrumi di circa 2688 mq, identificato al catasto al foglio 18, particelle 4650, 4651, 4652 e 4653, 835 e M.U. particella 2105. Tale area è adiacente a Sud e ad Est alle mura di recinzione del giardino del Convento settecentesco delle suore domenicane, mentre ad Ovest confina con il cosiddetto Cortile Grimaldi. Tale area verrà mantenuta nel suo indirizzo agricolo/produttivo, perpetuando l'uso più antico dell'ex Giardino grande nel corso della sua storia millenaria e le eventuali migliorie riguarderanno opere minime di miglioramento della accessibilità dei luoghi, attuando così un modello virtuoso già applicato in Sicilia dal F.A.I. presso il giardino della Kolymbetra di Agrigento;
c. La Congregazione, in ragione della necessità di aprire al pubblico le aree di cui alle lettere a e b precedenti, affida altresì al Comune:
   - l'uso del vicolo che da piazzetta Madre Lalìa si collega direttamente all'area b). Tale accesso costituirà l'ingresso più importante al parco dell'Hortus catholicus dal centro urbano;
   - l'accesso da via Machiavelli che si collega direttamente all'area a) destinata alla fruizione pubblica;
   - l'accesso dall'area adiacente al Cortile Grimaldi.

d. Il salone feste e riunioni (colore blu nella planimetria allegata), pur ricadendo entro l'area a) del giardino non è interessato dal presente patto di collaborazione e rimane nell'esclusivo e totale possesso e detenzione della Congregazione.

2. La Congregazione si impegna a consegnare, su specifico futuro progetto redatto dal Comune di Misilmeri e approvato dalla Congregazione stessa, ulteriori e appositi locali siti al piano terra e seminterrato del Collegio di Maria, con lo scopo della creazione di una sede museale in grado di accogliere il patrimonio di opere d'arte di proprietà della Congregazione e del Comune di Misilmeri. Tale uso sarà regolato da apposito contratto di locazione da stipulare tra la Congregazione ed il Comune di Misilmeri.

3. Rimane inteso che la sottoscrizione del presente Patto di Collaborazione è immediatamente valido e vincolante tra le parti per la realizzazione della finalità di cui all'art. 1 comma 4 lettera a), ovvero per l'apertura alla cittadinanza del parco urbano dell'*hortus catholicus*.

4. La Congregazione conserva la piena proprietà delle aree di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), b) e c), ma rinuncia per tutta la durata del presente patto di collaborazione ad ogni utilizzo a scopo edilizio degli stessi immobili attuando così l'obiettivo principale del patto: la tutela delle aree dell'antico orto botanico e la più ampia fruizione pubblica sotto forma di parco urbano.

5. Il Comune si impegna a utilizzare le aree ed i locali di proprietà della Congregazione esercitandone esclusivamente un uso pubblico finalizzato alla apertura alla cittadinanza del *"Parco urbano dell'Hortus Catholicus"* e alla eventuale redazione del progetto della sede museale, impegnandosi a non intraprendere, per tutta la durata del presente patto, azioni o attività in contrasto con gli obiettivi del patto, pena la immediata decadenza dello stesso e la riconsegna delle aree alla Congregazione.

6. Il Comune porrà in essere attività concrete finalizzate all'apertura del *"Parco urbano dell'Hortus Catholicus"* e alla piena accessibilità dei suoi spazi, nella cura e nel rispetto degli immobili assegnati costituenti parte del Collegio di Maria, custodendo e conservando detti immobili con la diligenza del buon padre di famiglia. Le eventuali migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comune restano acquisite alla proprietà della Congregazione senza obbligo di compenso. Il Comune è costituito custode degli spazi oggetto del presente patto.

7. Il Comune attuerà la cura, la gestione e la manutenzione delle aree e dei locali oggetto del presente patto di collaborazione con mezzi ed economie proprie o comunque individuate nell'ambito della programmazione economica dell'Ente e della progettazione comunale. Potrà in tal senso attuare sotto la propria ed esclusiva responsabilità l'affidamento della gestione degli immobili assegnati ad associazioni e/o a libere organizzazioni di cittadini in possesso dei requisiti necessari.

8. Il Comune ha la piena autonomia nel definire gli orari e le modalità di fruizione delle aree oggetto del presente patto, a condizione che tali modalità non entrino in contrasto con l'autonomo utilizzo dei locali e delle aree del Collegio di Maria non facenti parte del patto da parte delle suore di San Sisto. Tale autonomia nelle modalità di fruizione delle aree consente al Comune di Misilmeri la gestione esclusiva, secondo i programmi che saranno posti in essere, degli accessi al giardino interno e all'area dell'agrumeto esistenti, siti in via Machiavelli, nella piazzetta Madre Lalia, in via Chiasso Dante Alighieri.

9. Il Comune si obbliga a garantire la sicurezza dei luoghi oggetto del presente patto tutelando gli stessi da intromissioni ed ingerenze di terzi non autorizzati ed evitando il transito di persone e mezzi non autorizzati nelle aree a) e b) interessate dal parco "Hortus Catholicus".

10. In ragione del mancato sfruttamento edilizio delle aree oggetto del presente patto, poste a disposizione della collettività dalla Congregazione, e della loro destinazione ad un utilizzo a fini collettivi e sociali, ai sensi dell'art. 35 *"Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio"* del vigente Regolamento sui beni comuni, il Comune accorda alla Congregazione l'esenzione dal pagamento del tributo locale dell'imposta sugli immobili, che per l'appezzamento di terreno in argomento, corrisponde alla somma annuale di €_____/annui. Questa esenzione, operata ai sensi della normativa sul "baratto amministrativo" - introdotto dal D.L. 12 settembre 2014 n.133 e ss.mm.ii. e applicabile nel Comune di Misilmeri in ragione della approvazione del Regolamento sui beni comuni che ne definisce le modalità di attuazione – è limitata nel tempo e nell'essere giustificata dalla valorizzazione pubblica delle aree di proprietà dell'ente religioso. Cessa alla scadenza del presente patto di collaborazione, fissata in anni trenta a partire dalla stipula del presente atto, salvo il recesso da parte di una delle parti e la risoluzione del presente Patto di Collaborazione.
11. Il Comune si impegna ad apporre nel realizzando parco urbano una statua dedicata alla figura di Madre Lalìa, affinché diventi luogo di pellegrinaggio e riconoscenza per l'opera terrena della illustre figura religiosa.
12. Il Comune si impegna a promuovere, nelle forme ritenute più idonee ed in particolare sulla pagina "Cittadinanza attiva" del sito web istituzionale, un'adeguata informazione sull'attività svolta e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto.

4. DURATA

1. La validità del presente Patto di Collaborazione ha inizio dalla data di stipula del presente Patto di Collaborazione ed ha una durata di anni venticinque (25). L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova stipula di patto di collaborazione.

5. RESPONSABILITA'

Il Comune di Misilmeri è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione delle attività previste nel presente Patto di Collaborazione.

6. RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'inosservanza delle clausole del presente Patto o del Regolamento Beni Comuni da cui deriva, da parte dei soggetti firmatari comporta l'immediato annullamento del Patto stesso. L'utilizzo dei beni comuni coinvolti per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche parziale, dei

beni stessi da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune e, più in generale, l'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti, costituirà una conclusione della collaborazione che potrà avvenire per decisione unilaterale, determinata e motivata da necessità comprovate, o per mancato mantenimento degli impegni precedentemente assunti.

2. Ciascuna delle parti può interrompere il Patto di Collaborazione, in ogni momento secondo procedure e modalità stabilite dalle norme vigenti, qualora dovessero, le parti stesse, incorrere nella violazione degli impegni e degli obblighi stabiliti nel presente atto.

3. Per quanto non previsto dal presente patto le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare al Codice Civile.

Misilmeri, lì

Suor _____	Il Funzionario Responsabile
Rappresentante legale della Congregazione delle	dell'Area 4 Urbanistica
suore domenicane missionarie di S. Sisto	Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro